

GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

Roma, 5.10.2006

Alla VII COMMISSIONE permanente del SENATO

(istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Oggetto: **Contributo della Gilda degli Insegnanti** sullo schema di disegno di legge recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega in materia di raccordo tra istruzione, università e istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica", **presentato nel corso dell'audizione del 5.10.2006**

PREMESSA

La Gilda degli Insegnanti apprezza lo sforzo del Governo di rivedere le norme relative agli Esami di Stato ed esprime soddisfazione nel vedere accolte alcune richieste formulate contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche alla Legge 425/97, apportate dalla L. 448/01. La Gilda degli Insegnanti, infatti, sin da allora si era fatta portavoce delle proteste degli Insegnanti italiani. In effetti, nell'ultimo quinquennio applicativo delle nuove norme relative alla composizione delle Commissioni d'esame di Stato, quello che la Gilda degli Insegnanti aveva paventato si è puntualmente verificato: erosione del valore legale del titolo di studi e trasformazione in routine burocratica di quello che invece, a parere di questa Associazione, dovrebbe rappresentare un momento di alto valore istituzionale per gli Insegnanti, per gli studenti e le loro famiglie e, più in generale, per l'intero Paese (a cosa servisse, ad esempio, il documento del 15 Maggio, quando le Commissioni risultavano costituite dai soli insegnanti interni, non è dato sapere).

E tuttavia, la Gilda degli Insegnanti, pur apprezzando le intenzioni del Governo di ridare dignità all'esame di Stato, alla luce dell'analisi del disegno di legge, ritiene necessario esprimere delle riserve e delle preoccupazioni riconducibili ai seguenti livelli:

A. sul piano espressivo, la Gilda degli Insegnanti propone alcune variazioni e/o integrazioni del testo di legge che contribuiscono, a nostro parere, ad evitare dubbi, fraintendimenti o equivoche interpretazioni che pare opportuno il legislatore prevenga con chiarezza e linearità di indicazioni;

B. sul piano tecnico-organizzativo, la Gilda degli Insegnanti propone delle soluzioni a non poche questioni che l'esperienza di questo decennio del Nuovo Esame di Stato, anche modificato dalla legge 448/01, ha messo in evidenza (aggregazioni di candidati esterni, esami preliminari, nomina dei commissari e loro requisiti professionali);

C. sul piano economico, la Gilda degli Insegnanti non può che esprimere preoccupazione in merito agli stanziamenti per i compensi dei componenti delle Commissioni e, in modo particolare, alla proposta di legarli alla contrattazione nazionale di comparto (di norma, quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica). La proposta contenuta nel ddl produce incertezza e rischia di pregiudicare proprio quel valore istituzionale che l'Esame di Stato dovrebbe assumere o assumere nuovamente; in sostanza, ogni valorizzazione dei momenti istituzionali del Paese non può essere disgiunta da consequenziali, congrui, definiti e certi stanziamenti economici che costituiscano l'adeguata "ricompensa" degli oneri e delle responsabilità professionali che ogni insegnante si assume in un momento topico, quale è e deve essere un Esame di Stato. In questa direzione si muovono le seguenti proposte:


1. contrattazione nazionale integrativa **a cadenza annuale** sui compensi per i componenti delle commissioni;
2. compensi aggiuntivi per quei docenti che all'interno delle commissioni svolgono funzioni di **segretario verbalizzante**: riteniamo sia giunto il momento di riconoscere l'assunto per cui ad oneri diversi corrispondano anche emolumenti diversi, anche in ragione della delicatezza che questo compito riveste;
3. questione dei compensi per i commissari e gli insegnanti del Consiglio di Classe coinvolti negli esami di idoneità e negli esami integrativi.

In questa sede si coglie l'occasione di **denunciare il mancato pagamento** dei compensi dovuti ai commissari dell'ultima sessione di Esame di Stato, svoltasi tra giugno e luglio di quest'anno, annunciando che tra breve saranno disposti i decreti ingiuntivi perché ciascun insegnante possa ottenere quanto spettante.

D. sul piano politico, nel ribadire l'apprezzamento per il Governo, la Gilda degli Insegnanti non può tuttavia esimersi dal sottolineare come sussista a tutt'oggi, e si sia aggravata nel tempo, la questione delle scuole paritarie, delle scuole legalmente riconosciute e delle scuole parificate e della più che discutibile espressione delle valutazioni dei percorsi curricolari, del riconoscimento dei crediti formativi, delle "affrettate" preparazioni agli esami che si svolgono in non poca parte di esse, e dal denunciare, in definitiva, il mercimonio degli attestati di frequenza e della conseguente legittimazione alla partecipazione all'Esame di Stato o agli esami preliminari degli studenti o dei candidati di queste scuole. La Gilda degli Insegnanti è pienamente consapevole dell'urgenza di affrontare -e risolvere- la questione dell'innalzamento del numero di diplomati e di laureati in Italia, ma non sarà certo una più estesa diffusione quantitativa di tali titoli di studio che potrà rendere più competitivo il nostro Paese e più spendibili sul mercato del lavoro le professionalità retrostanti i titoli di studio conseguiti dai nostri giovani.

Seguono, in dettaglio, gli emendamenti che la nostra Associazione sottopone all'attenzione di codesta Commissione e che sono allegati alla presente premessa.

Gilda degli Insegnanti



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

ALLEGATO 1

Emendamenti al ddl di Riforma dell'Esame di Stato proposti dalla Gilda degli Insegnanti alla VII Commissione del Senato. Audizione del 5.10.2006.

- **Art. 1 ddl**

**- Art. 2 novellato,
comma 1, lett. a)**

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, **per il quale** siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, ~~e che abbiano~~ **avendo** comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;

Comma 2

2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe **del corso di studi**, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, ~~e che~~ ~~hanno seguito un~~ **a seguito di regolare frequenza di un corso** di studi di istruzione secondaria superiore, e che hanno riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Comma 3

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione **o di idoneità** all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti **negli anni precedenti del corso di studi frequentato**. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.

L'esame preliminare è sostenuto davanti ~~al consiglio~~ **alla Commissione** della classe dell'istituto, statale o paritario, ~~collegata alla commissione~~ alla quale il candidato è stato assegnato; **tale commissione sarà opportunamente integrata con i docenti d'istituto delle discipline del corso di studi che non sono oggetto dell'Esame di Stato**. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

Comma 4

4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato **per uno specifico indirizzo di studi** (nel caso si tratti di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore) e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza **del candidato** ovvero, in caso di assenza **in quel** comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella Provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella Provincia, nella Regione. **La residenza del candidato esterno deve avere una decorrenza di almeno un anno alla data di presentazione della domanda di ammissione all'Esame di Stato.** Eventuale deroga deve essere autorizzata e **motivata** dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta, **corredata della documentazione necessaria all'ottenimento della deroga.** La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

Comma 6

6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, **secondo le modalità previste ai commi 3 e 4 del presente articolo.**

- Articolo 3 novellato

Comma 1, ultimo periodo

tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, ~~di norma,~~ **ove possibile,** anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

Comma 2

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova ~~scritte~~, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova ~~scritta~~ è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite, **nel rispetto del comma precedente.** Le materie oggetto della seconda prova ~~scritte~~ sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova ~~scritta~~, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

Comma 5

5. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, **assegnando non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove e riportando tale valutazione nella certificazione finale (Proposta del C.N.P.I.),** e di 30 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di

esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno ~~45~~ **20** punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a ~~70~~ **65** punti.

Comma 5 bis (Proposto dal C.N.P.I. in modo diverso)

A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti, senza fruire della predetta integrazione, viene automaticamente attribuita dalla commissione “la lode” o una speciale “menzione di merito”. Qualora la fruizione della predetta integrazione sia parziale, cioè inferiore a 5 punti, l’attribuzione della “lode” o della speciale “menzione di merito” resta a discrezione della Commissione.

Comma 7

7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate e **documentate** sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

- Articolo 4 novellato

Comma 1

Commissione e sede di esame

1. La commissione di esame di Stato è composta da ~~non più di~~ sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della Pubblica Istruzione. **Le materie d'esame affidate ai commissari interni sono scelte annualmente dalle Istituzioni Scolastiche secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tenendo conto degli obiettivi dell'esame, dell'efficienza organizzativa e dei limiti di cui alla Legge 425/97.** La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale., **sulla base di criteri e modalità predeterminati in sede nazionale.** (Proposta del C.N.P.I.)

Comma 2

2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe, ~~e, comunque, non superiore a tre.~~ In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

Comma 3

3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità ~~determinati~~ **predeterminati in sede nazionale** (Proposta del C.N.P.I.) secondo il seguente ordine, tra:

- a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili ;
- b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

- c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati, **nonché i direttori dei Conservatori e delle Accademie (Proposta del C.N.P.I.)**;
- e) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di ~~tre~~ **due** anni.
- f) i docenti di Istituti di istruzione secondaria superiore statali** collocati a riposo da non più di **due** anni.

Comma 4

4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore, **in servizio o collocati a riposo da non più di due anni; se in servizio, con almeno tre anni di insegnamento delle materie oggetto d'esame.**

Comma 6 bis

Il compito di segretario della commissione è affidato dal presidente ad un commissario esterno o interno. Tale compito è remunerato con compenso da determinare nella relativa contrattazione nazionale annuale, di cui al successivo comma 10.

Comma 8

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte ~~e all'espletamento del colloquio~~ (Proposta del C.N.P.I.) operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

Comma 9

9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, ~~commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero~~ commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica **statale** può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.

Comma 10

10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono ~~ennicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e~~ **comprensivi del** rimborso spese (Proposta del C.N.P.I.); essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede ~~di servizio e~~ di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva **nazionale integrativa** del comparto del personale della scuola, **da concludersi annualmente entro i 30 giorni precedenti l'insediamento delle commissioni** ~~Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro~~

~~dell'economia e delle finanze.~~ L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari, e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis comma 6 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

Comma 11

11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis comma 6 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali ~~e paritari~~ *(da cassare solo qualora non fossero accolte le proposte di cui al novellato art. 2, comma 4)*. Qualora il candidato **esterno** non sia residente in Italia, la sede di esame **dell'istituzione scolastica statale** è indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

Comma 12

12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, ~~di idoneità ed integrativi,~~ *(su questa materia si ritengono necessari una specifica regolamentazione e relativi compensi aggiuntivi per i commissari)* sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva.

• **Art. 2 ddl**

Comma 1

b) potenziare il raccordo tra la scuola, **l'AFAM** e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea **o al corso di diploma accademico** prescelto;

d) incentivare l'eccellenza degli studenti **emersa dalla frequenza**, ~~ottenuta a vario titolo sulla base~~ dei percorsi di istruzione **per il prosieguo degli studi ad ogni livello.**

Comma 2

c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c) **del comma precedente**, prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 **e ai corsi delle istituzioni AFAM** sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, ~~nell'ultimo triennio e~~ nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto;